

sono stati grandemente ridotti per via degli incassi di anno in anno conseguiti.

Residuano, oggi, 5,4 milioni di euro, dei quali 0,2 milioni di euro sono in corso di regolare versamento rateale alla stregua del piano di pagamento che si è riusciti a definire con il Consorzio debitore nei primi mesi del 2006.

Persistono, invece, le difficoltà frapposte da altro Consorzio debitore che, nonostante le sollecitazioni promosse e le azioni esecutive coltivate dal gruppo, allo stato ha versato presso la Direzione Provinciale del Tesoro - Servizio Cassa Depositi e Prestiti soltanto parte delle indennità dovute in esecuzione di giudicati.

Relativamente alle somme già depositate (1,6 milioni di euro), il gruppo – ora che in esito alla definizione transattiva di un annoso contenzioso ha ottenuto anche la revoca degli atti di impedimento allo svincolo a suo tempo apposti dalle controparti – ha avviato la procedura, per altro notoriamente macchinosa, intesa all'incasso dei depositi amministrativi.

Per quanto concerne le indennità ancora da depositare (3,6 milioni di euro), è certo che, onde conseguire nei tempi più brevi il versamento diretto o presso la Cassa Depositi e Prestiti delle ulteriori somme spettanti, il gruppo continuerà a dare impulso ad ogni azione a tal fine utile.

I rapporti creditorî verso soggetti in concordato preventivo o fallimento sono stati ulteriormente ridotti: residuano n. 4 posizioni per un valore nominale complessivo di 0,2 milioni di euro, totalmente azzerato nei bilanci del gruppo.

I relativi riparti, ancorché sollecitati con continuità, sono attesi in tempi non brevi e per importi non rilevanti.

Dopo le vendite realizzate nel 2007 e nei primi mesi del 2008, le proprietà immobiliari residue (v. tabella allegata a fine capitolo) sono costituite:

- da circa 15 ha di terreno a destinazione “interporto” in provincia di Salerno;
- da circa 190 ha di terreno in Sardegna, in gran parte a destinazione industriale e in parte minore a destinazione agricola.

La libera vendibilità dei terreni in provincia di Salerno, che per circa la metà sono anche oggetto di pretese di retrocessione, è condizionata dall’attuale destinazione degli stessi, per delibera CIPE e Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, alla realizzazione del progetto “Interporto di Battipaglia”.

Come già riferito nella relazione degli esercizi precedenti, le azioni propedeutiche alla realizzazione del progetto sono iniziate nell’anno 2004 con la dichiarazione di pubblica utilità di

un primo lotto e sono poi proseguite con l'esecuzione delle dovute attività di bonifica da ordigni bellici e di indagini archeologiche sull'intera area.

Nell'anno 2007, mentre pervenivano notizie dell'ormai prossima emanazione di formali decreti di esproprio, è intervenuta, a seguito della sentenza 348/07 della Corte Costituzionale, la modifica normativa dei criteri di calcolo per la determinazione dell'indennità di espropriazione dei suoli che, come quelli in questione, sono dichiarati edificabili.

La modifica – che, sostituendo il valore venale alla media tra questo e la rendita dominicale, in concreto raddoppia l'ammontare della indennità consentendo di prefigurare un consistente profitto per il gruppo – ha però comportato la necessità di rifinanziamento del progetto, così che i tempi dell'avvio operativo di questo sono stati differiti.

In tale situazione il gruppo SIR non può che mantenere e coltivare, come sta facendo, correnti contatti e con il locale Consorzio, cui è attribuita la potestà espropriativa, e con la società incaricata della realizzazione dell'Interporto allo scopo di seguire con costante attenzione l'avanzamento della procedura.

Al conseguimento di offerte di acquisto dei terreni in Sardegna sono di ostacolo, invece, come è diretta esperienza anche di grandi gruppi presenti con proprietà immobiliari nella stessa area, le numerose occupazioni abusive che incidono

sull'intera proprietà sociale e che hanno dato luogo alle azioni giudiziarie citate in precedenza.

Mentre le molteplici pubblicizzazioni via via effettuate negli anni e ripetute anche di recente per richiamare l'interesse del mercato sui terreni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano non hanno prodotto alcun risultato, proseguono, non senza dover registrare, il più delle volte, disinteresse e resistenze, le iniziative nei confronti degli abusivi per indurli all'acquisto dei terreni occupati e, con ciò, a transigere le controversie in essere.

In questo quadro sono state poste le premesse, dopo le numerose transazioni perfezionate in materia negli anni precedenti, per il trasferimento dell'unico appezzamento ancora di proprietà in Ottana (Nu).

E' da dire, inoltre, che di recente si è avuta notizia che ampie aree di proprietà del gruppo in Bolotana (Nu) sarebbero state individuate quale sito per la realizzazione di impianti per produzioni chimiche e per produzione di energia a ciclo combinato e da fonti rinnovabili.

Non sono da escludere, pertanto, seppure in tempi non brevissimi, provvedimenti espropriativi di tali aree.

Pur nella consapevolezza delle illustrate difficoltà di alienazione dei beni residui, che dopo aver realizzato incassi

dell'ordine di 380 milioni di euro sono quelli di più difficile vendita, ci si augura di poterne completare la dismissione al miglior prezzo definibile alla stregua della rispettiva situazione di fatto e di diritto prima che i procedimenti di liquidazione – ancora condizionati, nonostante le rilevanti riduzioni conseguite, dal cennato contenzioso civile e fiscale e, perciò, incisi da attività dovute da soggetti terzi scarsamente sensibili a qualsiasi sollecitazione - potranno essere definiti.

E alla finalità della positiva conclusione nei tempi tecnici più brevi delle procedure liquidatorie continua e continuerà ad essere dedicato, con correttezza, puntualità e parsimonia, quotidiano ed attento impegno.

Anche nell'esercizio 2007 questo impegno si è tradotto in risultati di bilancio positivi.

In particolare, il bilancio al 31 dicembre 2007 della capogruppo SIR Finanziaria, che da venti anni chiude in utile, ha registrato, ripetuta l'avvertenza e la riserva inerente il contenzioso in essere, un risultato positivo di esercizio di 0,6 milioni di euro, come con un risultato positivo di 1,2 milioni di euro ha chiuso la società controllata.

3. Il Consorzio Bancario SIR - che mantiene a libro la partecipazione del 100% nella SIR Finanziaria al valore nominale di euro 517.000 e che a fronte ha da tempo costituito un fondo rischi ed oneri di uguale ammontare - ha presentato,

con riferimento alla data del 31 dicembre 2007, un bilancio che, mentre conferma la estrema parsimonia della ordinata gestione consortile, ripropone immutata, sotto il profilo contabile, la questione dell'indebitamento nei confronti della Banca Intesa SanPaolo (già SanPaolo IMI).

Questo – che in esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione n. 2469/03 è iscritto a bilancio per euro 499.850.000, cui corrisponde un credito di rivalsa, nei confronti degli aventi causa dell'ing. Rovelli (sig.ra Primarosa Battistella e Soc. Eurovalori), di euro 499.979.000 che in bilancio è azzerato da fondo svalutazione di pari importo - da una parte travisa, ad un superficiale esame, la innegabilmente grande utilità della procedura di liquidazione attuata dal Consorzio e, d'altra parte, impedisce la perseguita conclusione della procedura stessa.

Nel successivo paragrafo 4 si trascrive, al fine di richiamare alla memoria i connotati essenziali dell'origine della vicenda e dei suoi sviluppi, quanto già riassunto nella relazione del bilancio 2006.

Qui deve informarsi che si è avuta formale notizia, nel corso del 2007, di trattative, stimulate anche dalle iniziative assunte dal Tribunale penale di Monza, tra la Banca Intesa SanPaolo e gli eredi Rovelli, trattative finalizzate a transigere il relativo rapporto creditorio.

L'eventuale esito positivo delle trattative, atteso nell'anno 2008, avrebbe, come è noto, per automatica conseguenza la liberazione del Consorzio in virtù degli accordi in essere tra la Banca ed il Consorzio stesso.

In vista di tale liberazione debbono considerarsi ancora positivamente la autorizzazione acquisita dalla Banca in sede giudiziaria (ord. App. Roma 16 maggio 2007) ai fini del sequestro conservativo, sino a concorrenza di euro 800 milioni, in danno degli eredi Rovelli e l'autorizzazione del novembre 2007 a correlato sequestro di attività patrimoniali individuate negli USA.

Restano in corso, ovviamente, così i giudizi di revocazione avviati e dalla Banca e, per suo conto, dal Consorzio presso la Corte d'Appello di Roma e il giudizio di rinvio, incardinato dal Consorzio presso la stessa Corte, che, per altro, è stato sospeso con ordinanza 24 aprile 2007 per riconosciuta pregiudizialità dei giudizi di revocazione.

Sullo stato delle azioni giudiziarie promosse dalla Banca e sullo stato delle trattative con gli aventi causa dell'ing. Rovelli, l'Intesa SanPaolo, di tanto richiesta, ha puntualmente riferito con nota n. 4313 in data 29 aprile 2008.

Relativamente alle cennate trattative, in particolare, la Banca ha comunicato quanto segue:

“Va infine segnalato che nel luglio 2007 è intervenuto tra il sig. Oscar Rovelli (nei confronti del quale è stato richiesto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza il rinvio a giudizio per il reato di riciclaggio), la madre signora Primarosa Battistella e gli altri componenti della famiglia Rovelli, un accordo preliminare con la Banca avente ad oggetto la definizione in via transattiva del contenzioso pendente. L'accordo, limitato alla sola quota di responsabilità ascrivibile a questi ultimi, prevede il pagamento a Intesa SanPaolo dell'importo di euro 200.000.000,00 (duecentomilioni virgola zero zero) (la maggior parte dei quali sono oggi congelati per effetto di sequestri disposti dalle autorità penali sia italiane che statunitensi), oltre alla cessione alla Banca stessa di consistenti crediti d'imposta di natura successoria che matureranno in capo alla signora Battistella quando sarà disposta la revocazione della sentenza oggetto di corruzione. L'accordo è sottoposto ad alcune condizioni sospensive, non ancora totalmente verificatesi, con l'avveramento delle quali esso diventerà pienamente efficace, consentendo alla Banca di incassare la somma pattuita. Poiché l'accordo riguarda, come detto, solo una quota della responsabilità per fatto illecito, restano impregiudicati i diritti e le azioni esercitati dalla Banca nei confronti degli altri obbligati in solido”.

Preso atto delle informazioni rese dalla Banca Intesa SanPaolo ed anche aderendo a sollecitazioni pervenute da alcuni soci, nell'assemblea tenuta l'8 maggio 2008 il Comitato ha condiviso le ragioni della ulteriore proroga, in attesa dell'esito

delle trattative tra Intesa SanPaolo e aventi causa dell'ing. Rovelli, dell'avvio dell'azione giudiziaria deliberata dal Comitato il 19 maggio 2005, a conferma delle decisioni adottate il 13 luglio 2004 e 15 dicembre dello stesso anno, e dal Consorzio nelle assemblee tenute il 30 maggio 2005, 29 maggio 2006 e 11 maggio 2007.

In pari tempo, il Comitato ha confermato che all'avvio stesso potrà rinunciarsi solo se ed in quanto si verificherà l'auspicata liberazione del Consorzio da ogni suo relativo debito nei confronti dell'Intesa SanPaolo – debito che, com'è noto, non ha alcuna sostanziale ragione di persistere - ed ha rinnovato quindi espressamente e necessariamente la volontà di interrompere nuovamente ogni termine di prescrizione connesso all'azione giudiziaria in discorso.

La molteplicità delle azioni avviate e l'accordo preliminare tra Banca e aventi causa dell'ing. Rovelli, sopra riferiti, sembrano rendere più concreta la prospettiva di addivenire ad una condivisa soluzione che, soddisfacendo l'Intesa SanPaolo, consenta di chiudere positivamente, nell'interesse pubblico, nell'interesse del Consorzio e di ciascun socio, una esperienza per ogni altro verso utilissima.

In ogni caso, poiché il Comitato ha già agevolmente e prudenzialmente fatto fronte, fin dall'esercizio 2002, all'azzeramento della quota di partecipazione nel Consorzio avvalendosi del capiente "fondo rischi ed oneri", la vicenda non

potrà avere, per il Comitato stesso, altro effetto che la conferma delle registrazioni effettuate ove ricorra il caso più sfavorevole, ovvero la sopravvenienza di plusvalenze di bilancio.

Della citata sentenza della Suprema Corte 2469/03, relativamente alla quale si riferisce più specificamente nel paragrafo successivo, è stata data, con nota 15 aprile 2003 n. 110, pronta informativa al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Agli uffici dello stesso Dicastero è stata via via inoltrata ampia documentazione sull'intera vicenda (appunto riepilogativo; sentenza n. 4809/90 della Corte d'Appello di Roma nella causa IMI/Rovelli; sentenza n. 13411/96 del Tribunale di Roma nella causa IMI/CBS; sentenza n. 2887/00 della Corte d'Appello di Roma nella causa IMI/CBS; ricorso per Cassazione del Consorzio e relazione a corredo documentale del ricorso stesso; sentenza n. 2469/03 della Corte di Cassazione nella causa SanPaolo IMI /CBS) e sono stati trasmessi, come di consueto, i verbali delle riunioni nelle quali il Comitato ha trattato la questione.

Oltre quanto esposto, è da dire soltanto che in attuazione della delibera dell'assemblea consortile 30 maggio 2005 – che ha invitato la controllata SIR Finanziaria ad anticipare, ex art. 2491 c.c., un milione di euro a valere sul risultato della liquidazione – in data 31dicembre 2005 la stessa

SIR Finanziaria ha versato al socio unico Consorzio Bancario SIR l'importo di euro 500.000.

L'acconto è stato contenuto nella detta misura su indicazione del liquidatore del Consorzio, in coerenza con la prefissata linea di chiedere i versamenti solo in ragione delle spese di ordinaria gestione più immediatamente prevedibili.

Il residuo importo di euro 500.000 sarà quindi richiesto in prossimità dell'esaurimento delle disponibilità finanziarie in essere.

L'operazione di acconto è garantita, nell'interesse di eventuali creditori terzi della capogruppo che dovessero risultare incapienti, dal Comitato per l'intervento nella SIR con propri crediti verso la SIR Finanziaria fino all'uguale ammontare di un milione di euro, oltre interessi. E' da dire, sul punto, che in sede assembleare il Comitato ha precisato agli altri soci che, ove per insufficienza delle disponibilità di SIR Finanziaria il credito di un milione di euro posto a garanzia dovesse essere rinunciato, in tutto o in parte, dal Comitato, il controvalore sarà dal Consorzio restituito ad esso Comitato, in uno agli interessi maturati, in sede di riparto finale della liquidazione.

4. Per richiamare i connotati essenziali dell'origine e degli sviluppi della vicenda Consorzio Bancario/Intesa SanPaolo (già SanPaolo IMI e prima ancora IMI), si trascrive di seguito quanto già riassunto nella relazione al bilancio 2006 (v. *ivi* pagg. 36-58).

Come si è puntualmente esposto anche nelle precedenti relazioni e, in particolare, nella relazione del luglio 2003 (v. ivi pagg. 35-51), l'indebitamento verso il SanPaolo IMI (dall'1 gennaio 2007 Intesa SanPaolo spa) deriva non da sovvenzioni o finanziamenti o utilità ricevute dall'Istituto ma dagli effetti di una vicenda formale, formalmente conclusa dalla sentenza della Corte di Cassazione 18 febbraio 2003 n. 2469.

L'IMI fu, com'è noto, condannato da App. Roma 26 novembre 1990 n. 4809, a conclusione di un lungo giudizio rispetto al quale il Consorzio fu ritenuto e si ritenne estraneo, a pagare agli eredi Rovelli una abnorme somma di denaro, notorio oggetto di giudizi penali in nessun modo coinvolgenti il Consorzio.

Eseguito il pagamento l'IMI, ribaltando i propri comportamenti, si determinò a convenire in giudizio, con atto di citazione 19 luglio 1993, il ricostituito Consorzio, sostenendo innanzi al Tribunale di Roma di aver diritto al rimborso da parte del Consorzio medesimo.

Il Tribunale adito rigettò, con sentenza 21 settembre 1996 n.13411, la domanda dell'IMI ma, con sentenza 11 settembre 2001 n.2887, la Corte di Appello, ritenuto che il Consorzio aveva a suo tempo tacitamente ratificato le obbligazioni assunte nel 1979 nei confronti dell'ing. Nino Rovelli nel contesto delle pattuizioni del 19 luglio 1979, capovolse la decisione e condannò il Consorzio a risarcire l'IMI, nelle more fusosi con l'Istituto Bancario SanPaolo di Torino, accertando per altro il diritto dello stesso Consorzio di essere manlevato dagli aventi causa dell'ing. Rovelli ai sensi del provvido patto con quest'ultimo sottoscritto il 9 gennaio 1985.

Con la citata sentenza del 18 febbraio 2003 la Corte di Cassazione ha in sintesi statuito:

A) che il Consorzio deve rifondere al SanPaolo IMI, *in virtù della ratifica, effettuata negli anni 1979/1980, dei cosiddetti patti Rovelli del 19 luglio 1979*, quanto dall'IMI pagato agli eredi Rovelli in esecuzione della sentenza Appello Roma 26 novembre 1990 n.4809 (506,1 milioni di euro), nonchè le spese di lite liquidate a carico del Consorzio da Appello Roma 11 settembre 2001 n.2887 (0,3 milioni di euro);

B) che la esatta quantificazione della somma come sopra dovuta deve, tuttavia, essere definita dal Giudice cui la causa è rinviata in seguito alla cassazione di talune parti della sentenza impugnata innanzi alla Corte di Cassazione fra le quali:

- la parte che riconosceva come dovuta dal Consorzio al SanPaolo IMI anche la somma di 14,7 milioni di euro, oltre ai relativi interessi fino alla data del pagamento (8,9 milioni di euro), quale controvalore dei titoli ceduti dall'ing. Rovelli al Consorzio-Comitato in adempimento dell'accordo 9 gennaio 1985;

- la parte che quantificava gli interessi sulla somma di cui al punto A) a decorrere dalla data di notifica dell'atto di appello del SanPaolo IMI (87,7 milioni di euro);

C) che la signora Battistella e la società Eurovalori devono rifondere al Consorzio quanto questo, in relazione ai punti A) e B), avrà pagato al SanPaolo IMI, mandandosi, tuttavia, al Giudice del rinvio di emettere in tal senso anche condanna, sia pure condizionata.

Il giudizio di rinvio è stato avviato, dal SanPaolo IMI, con atto notificato il 18 febbraio 2004 ed è attualmente sospeso, come si dirà in prosieguo.

Di seguito alla riassunta vicenda processuale il liquidatore del Consorzio ha provveduto, già in sede di bilancio al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2003, da una parte, alla registrazione contabile, necessariamente provvisoria, dei suoi primi effetti e, d'altra parte, alle dovute iniziative di merito nei confronti del SanPaolo IMI e degli altri soci della società consortile.

✧ Con riferimento ai profili contabili

Nel bilancio al 31 dicembre 2002 il Consorzio ha cautelamente registrato, nel passivo, il debito verso il SanPaolo IMI al netto, perciò, di quanto oggetto del giudizio di rinvio, e, nell'attivo, il corrispondente credito nei confronti di Battistella ed Eurovalori, svalutato, intanto, del 50%.

Ha poi registrato, nei conti d'ordine, con riguardo all'oggetto del giudizio di rinvio, il potenziale ulteriore credito del

San Paolo IMI ed il corrispondente potenziale debito degli aventi causa Rovelli.

Nell'esercizio 2003, mentre non è intervenuto alcun concreto elemento che giustificasse una riduzione del debito registrato verso il SanPaolo IMI, le iniziative da questo assunte, anche all'estero, nei confronti degli aventi causa dell'ing. Rovelli non avevano a loro volta fatto emergere, per quanto riferito dal SanPaolo IMI con nota del 30 marzo 2004, attendibili e quantificabili aspettative di recupero.

In questa situazione, per altro caratterizzata dalla intervenuta cessione pro-solvendo - fatta dal Consorzio al SanPaolo IMI l'8 agosto 2002 - dei crediti verso Battistella ed Eurovalori, nonché dall'esito degli accertamenti patrimoniali svolti anche dal Consorzio, al liquidatore di questo è sembrato doveroso:

- da una parte confermare le registrazioni contabili passive;
- d'altra parte svalutare ancora, azzerandone il valore, il credito verso Battistella ed Eurovalori nella linea di estrema prudenza già enunciata nella relazione al bilancio dell'esercizio 2002 quando si era fatta espressa avvertenza di siffatta eventualità;
- d'altra parte ancora, confermare le appostazioni dei conti d'ordine pur se, con riferimento a queste, si confida nel favorevole esito del giudizio di rinvio.

Negli esercizi 2004 e 2005 non sono emersi nuovi elementi concreti, sì che le scritture, così attive come passive, sono state mantenute inalterate.

Nello stesso senso si è provveduto per l'esercizio 2006.

Le ragioni delle predette registrazioni, effettuate dal Consorzio anche alla stregua dei pareri tecnici da esso acquisiti, sono state chiarite ai soci nelle annuali relazioni al bilancio, dove si è avvertito puntualmente in merito ai possibili sviluppi della vicenda anche precisandosi:

- a - per quanto attiene al debito verso il SanPaolo IMI:
 - che lo stesso è suscettibile di esatta quantificazione solo a seguito della conclusione del giudizio di rinvio;

- che lo stesso è suscettibile di riduzione sia per effetto di eventuali recuperi direttamente ottenuti dal SanPaolo IMI nei confronti degli aventi causa dell'ing. Rovelli sia per effetto di eventuali recuperi direttamente ottenuti dal SanPaolo IMI nei confronti dei numerosi soggetti coinvolti nei notori processi penali avviati a Milano e già conclusi (vedi Tribunale Milano 29 aprile 2003, Appello Milano 23 maggio 2005 e, da ultimo, Cassazione 4 maggio 2006);
- b - per quanto attiene al credito verso Battistella ed Eurovalori:
 - che lo stesso è di esazione non solo condizionata al previo pagamento del Consorzio ma gravemente incerta e in quanto ancora privo di sanzione di "condanna" e in quanto verso soggetti le cui attività patrimoniali non sono ancora accertate.

✧ Con riferimento alle iniziative di merito

Il Consorzio attuale (Nuovo Consorzio), pur ritenendo iniqua la situazione imprevedibilmente consolidatasi a suo carico dopo vent'anni di utile e contabilmente positiva gestione, si è adoperato in ogni possibile modo e per favorire il recupero diretto da parte del SanPaolo IMI delle somme ad esso sostanzialmente dovute soltanto dagli aventi causa dell'ing. Rovelli (e, se del caso, da terzi) e per individuare soluzioni adeguate.

Già in esito alla sentenza Appello Roma n.2887 del 2001 il Consorzio provvede così ad offrire al SanPaolo IMI ogni migliore collaborazione come a proporre che, a garanzia dei suoi interessi creditori, un liquidatore di sua indicazione assumesse la gestione della società consortile, gestione comunque mantenuta nei limiti dell'ordinaria amministrazione.

Insieme, il Consorzio attuò, pur nella più assoluta mancanza di strutture operative e di mezzi finanziari, una ampia ricerca sulle eventuali attività patrimoniali dei debitori finali, ricerca le cui conclusioni furono comunicate al SanPaolo IMI, pervenuto, per suo conto, a conclusioni analoghe.

Infine consentì, essendo tra l'altro emersa l'esistenza di attività estere riferibili alla signora Battistella, alla cessione, con atto 8 agosto 2002, allo stesso SanPaolo IMI di ogni ragione di

credito e verso Battistella e verso Eurovalori ai fini di ogni possibile, diretta esecuzione.

Nell'assoluta impossibilità di far altrimenti fronte alle obbligazioni nei confronti del SanPaolo IMI, il liquidatore del Consorzio - dopo aver inutilmente prospettato anche un'eventuale cessio bonorum - si è visto costretto a sollecitare i soci della società consortile, in via principale, ad esprimere la propria eventuale disponibilità a farsi carico, pro-quota, del debito verso il SanPaolo IMI e, inoltre, a ricostituire nel Consorzio, prossimo ad esaurire le proprie risorse finanziarie, un minimo di liquidità necessaria a far fronte alle spese ordinarie della gestione.

La sollecitazione, fatta con nota 19 giugno 2003, in vista dell'assemblea del 16 luglio 2003, ha ricevuto, in questa, risposta negativa sul primo punto da tutti i soci. Di questi il solo Comitato ha assicurato la propria disponibilità sul secondo.

Il Comitato, per altro, con nota 4 agosto 2003, n. 124, indirizzata ai soci del Consorzio istituito il 25 settembre 1979 (Vecchio Consorzio), ha rilevato:

a. che è stato accertato, nel giudizio concluso da Cassazione 18 febbraio 2003, n. 2469, che il debito consortile consegue alla ratifica tacita, da parte del Consorzio, dei patti sottoscritti il 19 luglio 1979 dai Proff. Schlesinger e Cappon e dall'ing. Rovelli;

b. che la predetta ratifica deve farsi risalire a comportamenti dell'anno 1979 e dei primi mesi dell'anno 1980, fino al 25 febbraio 1980, sicuramente anteriori all'ingresso del Comitato nella compagine consortile con le modalità, gli scopi, e le funzioni di cui alla legge 28 novembre 1980 n.784 ed alla legge 5 febbraio 1982 n.25;

c. che il debito sub a. costituisce una sopravvenienza negativa – nemmeno a suo tempo dichiarata - che deve essere coperta, ai sensi delle leggi appena citate, dagli Istituti e dalle Banche promotori e sottoscrittori dell'originario Consorzio.

Tanto rilevato, il Comitato ha sollecitato gli Enti citati a farsi carico del dovuto riservandosi espressamente, per il caso di inadempimento, anche azione risarcitoria.